

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Programma e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi e progetti futuri

F. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Buona anche se la generale situazione di crisi economica sociale è particolarmente avvertita anche nella realtà villanovese. Conseguenza di tale situazione è la presenza di alcuni nuclei familiari in condizioni economiche sul limite del livello di povertà. Il comune trasferendo all'ASL AL , di cui fa parte insieme ad altri comuni dell'area casalese, risorse pari ad € 25.619,00 garantisce in qualche modo alle famiglie bisognose un sostegno indispensabile e di qualità.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **1.863** di cui:

maschi n. **895**

femmine n. **968**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **92**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **160**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **207**

in età adulta (30/65 anni) n. **939**

oltre 65 anni n. **459**

Nati nell'anno n. **15**

Deceduti nell'anno n. **30**

Saldo naturale: +/- **-15**

Immigrati nell'anno n. **80**

Emigrati nell'anno n. **49**

Saldo migratorio: +/- **31**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **16**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.150** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **16**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **3,20**

strade extraurbane Km **10,00**

strade urbane Km **20,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

PEC EUROMAC DELIBERA GC 3/08/2017

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **50**

Scuole primarie con posti n. **90**

Scuole secondarie con posti n. **90**

Strutture residenziali per anziani n. **1**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **8,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,040**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **320**

Rete gas Km **9,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **4**

Veicoli a disposizione n. **1**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma diretta

Viabilità

Trasporto scolastico

Peso pubblico

Ufficio Tecnico

Catasto

Protezione civile

Servizi generali

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali ASL-AL

Polizia locale

Servizi affidati a organismi partecipati

Nettezza urbana gestore COSMO SPA

Servizio Idrico Integrato gestore AMC SPA

Servizi affidati ad altri soggetti

Refezione scolastica

Servizi scolastici
Illuminazione votiva

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

COSMO SPA percentuale di partecipazione 2,166
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE SPA percentuale di partecipazione 1,66

Servizi gestiti in convenzione

Il servizio di Tesoreria comunale affidato alla banca BPM di Casale Monferrato, scadenza contratto 31/12/2018, risulta in proroga alla stessa fino al 30/06/2019.

Si attuaranno tutte le misure per il nuovo affidamento.

Società' ed organismi gestionali	%
COSMO SPA	2,160
AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1,660

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.558.432,75**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente</i>)	1.224.703,91
Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente</i>)	915.519,70
Fondo cassa al 31/12/2015 (<i>anno precedente -1</i>)	577.106,18

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	17837,62	1.566.624,00	1,14
2017	19672,31	1.477.457,08	1,34
2016	21684,54	1.511.495,53	1,44

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

La spesa di personale è stata determinata in relazione alle categorie attuali e delle indennità attribuite al personale incaricato di posizione organizzativa negli anni pregressi.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 39 L. 449/1997 e s.m.i., dell'articolo 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001, dell'articolo 91 comma 2 D. Lgs. 267/2000, relativa agli anni 2019-2021, non prevede assunzione di personale.

Nell'ambito del Servizio di Polizia Municipale, si prevede all'utilizzo di personale di Polizia Municipale di altri comuni in convenzione per la gestione associata del servizio.

Il Comune di Villanova Monferrato è in convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di COMUNI DI CONZANO, LU-CUCCARO, OCCIMIANO, VILLATA, GIAROLE, POMARO, FRASSINETO PO, CONIOLO, MOMBELLO MONFERRATO E MONCESTINO con percentuale a carico del 21%.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	3	3	0
Cat.C	1	1	0
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	6	6	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **6**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	6	299.098,80	25,05
2017	6	296.576,45	23,67
2016	6	304.980,77	24,07
2015	6	262.018,47	20,50
2014	5	297.295,80	15,18

5 – Vincoli di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Ad oggi non si rilevano comunque criticità per il rispetto degli equilibri di bilancio anche in termini di cassa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, e pertanto non vi saranno effetti che influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi. Le entrate tributarie verranno iscritte – come per le annualità precedenti - tenendo conto del vincolo imposto dalla Legge di Stabilità in relazione al blocco delle tariffe locali; di conseguenza, l'indirizzo in materia è di mantenere invariate le aliquote IMU, TASI, dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Vista la l.160/2019 (legge di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria. Visto il comma 779 della legge 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU prevede "Per l'anno 2020, i comuni in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296, all'art.53, comma 16, della legge 23/12/2000, n.388 e all'art.172, comma 1, lettera c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000, 267, posso approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. "

Nota normativa applicata nel 2019

L'articolo 8 D. Lgs. 23/2011 ha istituito l'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili; il cui presupposto è l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, in ultimo modificato all'articolo 1 comma 10 lettera a) L. 208/2015, al comma 2, individua il presupposto dell'imposta, costituito dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e, in particolare:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

il Comune ha facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata (agevolazione che, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare); a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, altresì, una, ed una sola, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; l'imposta municipale propria non si applica, altresì, fra l'altro, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; il medesimo articolo 13, al comma 3, prevede, al contrario, la riduzione della base imponibile del 50 per cento a tre ipotesi particolari: in sostituzione del sistema previgente, che prevedeva la facoltà di esenzione totale, e con l'onere, in capo al soggetto passivo, di attestazione del possesso dei requisiti in sede di modello di dichiarazione, relativamente alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ma a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, disponendo che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (lettera a), introdotta dall'articolo 1 comma 10 lettera b) L. 208/2015;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Il comma 3 (modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012), determina la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5, 6 D.Lgs. 504/1992. e dai moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 13 D.L. 201/2011, e stabilisce, altresì, la riduzione della base imponibile del 50 per cento per immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 42/2004 nonché per immobili dichiarati inagibili.

L'articolo 1-bis D.L. 4/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2015, dispone, a decorrere dall'anno 2015, una detrazione di € 200,00 dall'IMU dovuta per i terreni agricoli esenti fino al 2013, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 1 comma 708 L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014, ha stabilito l'esenzione dall'IMU relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

L'articolo 1 comma 13 L. 208/2015 ha reintrodotta l'esenzione dall'IMU relativamente:

ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 L. 984/1977, sulla base dei criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;

La legge prevede le seguenti aliquote:

- aliquota di base pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota relativa alla abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9) pari alla misura dello 0,4 per cento, ferma la detrazione di euro 200, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;

sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380

lettera g) L. 228/2012);

- sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati.

fattispecie	Aliquota 2019
Aliquota ridotta abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40
Aliquota agevolata unità immobiliare, concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale (art. 1, comma 10, lett. b), legge 208/2015)	0,96 aliq.ordin. 0,48 aliq. ridotta
Aliquota ordinaria	0,96
Fabbricati di cat. D	0,30 (parte comunale)
Terreni agricoli NON posseduti e condotti da C.D. e I.A.P. iscritti alla previdenza agricola (art. 1, comma 13, lett. a), legge 208/2015)	0,96
Aree edificabili	0,96
Detrazione per abitazione principale (A1, A8, A9)	€. 200,00

Continua l'operazione di rilevazione dei cespiti tributari soggetti a recupero, tenuto conto del ritardo nell'operazione di accertamento alla necessità di ridurre il disagio per il contribuente, dovuto al pagamento della somma di molteplici annualità.

TASI

La legge di bilancio 160/2019 ha apportato delle modifiche riunendo IMU e TASI sotto la stessa imposta, non essendo ancora state deliberate le aliquote e

il regolamento si riporta la normativa vigente lo scorso anno..

Nota normativa applicata per l'anno 2019

La TASI è stata istituita dall'articolo 1 L. 147/2013, commi da 669 a 678, 681, 682, 687, 688, in particolare:

il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (comma 669, come sostituito dall'articolo 1 comma 14 lettera b) L. 208/2015).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) (comma 675); l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, salva la facoltà del Comune di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676).

Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ma, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera a) L. 190/2014); per gli stessi anni 2014 e il 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti citati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 (comma 677, come modificato dall'articolo 1 comma 1 D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, nonché dall'articolo 1 comma 679 lettera b) L. 190/2014);

per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'articolo 1 commi da 10 a 26 L. 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui all'articolo 677, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'uno per mille, di cui al comma 676 (comma 678);

nel caso in cui l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria (comma 681);

l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (ibidem).

1) **UNO VIRGOLA CINQUE PER MILLE**

- 2) Per abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1, A8 e A9 (senza detrazioni)
- 3) Per le unità immobiliari, concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado, a condizione che la utilizzino quale abitazione principale (riduzione del 50% art. 1, comma 10, lettera b) , Legge 208/2015) ;

4) **UNO PER MILLE**

- 5) Per tutti gli immobili oggetto di imposizione, con esclusione dei fabbricati di cat. D;
- 6) Per le aree edificabili
- 7) Per i fabbricati rurali a destinazione strumentale dell'attività agricola (es. cat. D10) .

TASSA RIFIUTI (TARSU)

La tassa sui rifiuti (TARSU), istituita a decorrere dal primo gennaio 2014 quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati; attraverso la riscossione della TARSU il Comune è tenuto a coprire integralmente i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

Nota normativa:

Le norme sono dettate dall'articolo 1, commi 639 e seguenti L. 147/2013, nonché dal Regolamento comunale, in particolare:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARSU è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARSU è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARSU pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARSU è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARSU si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARSU quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARSU decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (comma 645);
- la TARSU è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'art. 1 comma 142 L. 296/2006, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., variazione che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; l'addizionale, dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 1 comma 4).

Dal 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 11 D.L.138 i comuni potevano aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale ma entro chiaramente lo 0,8 come tetto massimo.

Per il 2019, l'aliquota viene confermata nella misura dello 0,4%.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il servizio di accertamento e riscossione è gestito in forma diretta.

T.O.S.A.P.

La tassa in oggetto è accertata e riscossa direttamente dal Comune.

La previsione di introiti è congrua rispetto alla base imponibile riscontrata.

I proventi del Titolo III, anche i più marginali, s'ispirano alla ratio che sottende il concetto di servizio pubblico nell'attuale politica normativa, e cioè la tendenziale copertura dei costi di gestione con i proventi dei relativi servizi.

PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA.

In questa risorsa sono compresi i diritti urbanistici, i diritti di segreteria dell'Ufficio anagrafe e segreteria.

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Negli ultimi anni, si riscontra criticità nell'obiettivo di realizzo delle sanzioni amministrative in materia stradale.

PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA.

Proventi relativi al servizio doposcuola per alunni della Scuola Primaria (contributi a carico dell'utenza).

PROVENTI TRASPORTO ALUNNI.

Proventi relativi al servizio trasporto alunni Scuola secondaria non residenti (a carico dell'utenza).

PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE E DIRITTI CIMITERIALI.

Il servizio di illuminazione votiva è gestito in concessione, per cui il Comune non sostiene costi di gestione, incassando annualmente un canone.

Il vigente Regolamento di polizia mortuaria prevede diritti cimiteriali l'esecuzione di lavori quali la tumulazione da parte del personale dipendente.

I proventi per i diritti cimiteriali vengono confermati nei valori assestati.

La previsione per il triennio – come sopra evidenziato - è la conferma delle aliquote attuali al fine di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione intende partecipare a tutti i bandi che saranno disponibili sia per la manutenzione della rete viaria (es L.R. 18) o per la riqualificazione energetica degli immobili di proprietà.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione per gli investimenti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente lo considera una forma residuale prediligendo in ogni caso l'applicazione di avanzo disponibile.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Villanova Monferrato dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Villanova Monferrato, dovrà continuare nell'attuale politica che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 39 L. 449/1997 e s.m.i., dell'articolo 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001, dell'articolo 91 comma 2 D. Lgs. 267/2000, relativa agli anni 2020-2022, non prevede assunzione di personale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Come sempre gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza, oltre che garantire la rotazione negli affidamenti, nel rispetto della normativa per acquisti superiori ad € 5.000,00

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Ad oggi non sono previsti investimenti di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e pertanto non viene redatto il piano OO.PP.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

L'Ente – attraverso il Servizio Finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti – anche in termini di cassa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa viene attuata l'elaborazione, con i centri di spesa, di previsione di cassa su base trimestrale (con particolare attenzione ai flussi di cassa relativi agli Investimenti) ai fini di consentire controllo dello stato della liquidità, ai fini dell'osservanza della verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'organo di revisione economico-finanziaria provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

- 01.01 – Organi Istituzionali
- 01.02 – Segreteria Generale
- 01.03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e provveditorato
- 01.04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
- 01.05 – Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali
- 01.06 – Ufficio Tecnico

- 01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile
- 01.08 – Statistica e Sistemi Informativi
- 01.09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali
- 01.10 – Risorse Umane
- 01.11 – Altri servizi generali

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
Verrà attivata apposita Convenzione di Polizia Locale con comuni limitrofi.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei rapporti con le istituzioni scolastiche pubbliche del territorio, è competente allo svolgimento delle attività relative all'attività didattica per gli utenti in attività prescolastica e postscolastica.
Il programma include le spese e le attività relative alla scuola primaria, scuola secondaria e alla scuola dell'infanzia presente sul territorio.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività legate alla gestione del Servizio della biblioteca civica.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività legate al potenziamento finalizzato al soddisfacimento delle esigenze connesse sia alle attività sportive esistenti (in particolare al calcio) che a quelle che vorranno insediarsi.
Si conferma l'obiettivo gestionale della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finalizzate al mantenimento degli impianti sportivi, mediante riqualificazione e potenziamento, conformemente al programma attivato a valere sulla L.R. 93/1995 e l'obiettivo gestionale finalizzato al perseguimento degli standard di efficienza, efficacia, economicità, si conferma l'opzione gestionale della concessione a terzi.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

La missione è riferita allo sviluppo e valorizzazione del turismo.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

L'obiettivo strategico è costituito dalla valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alla valorizzazione delle peculiarità ambientali. La gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti prosegue nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

L'obiettivo gestionale è costituito dal miglioramento degli standard del servizio della viabilità comunale e illuminazione pubblica, è altresì previsto l'obiettivo di potenziamento della manutenzione della sede viabile e della manutenzione delle banchine stradali, sia attraverso interventi in economia diretta da parte del personale comunale o da parte di imprese specializzate, sia attraverso interventi di investimento.

MISSIONE 11 Soccorso civile

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Il programma comprende i servizi e gli interventi a favore degli anziani, delle famiglie.

Il supporto all'erogazione dei servizi sociali, è affidato all'Asl, mediante delega, ai sensi dell'articolo 9 L.R. 1/2004, comprensivi delle funzioni degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei Comuni.

Il benessere dei cittadini rappresenta l'obiettivo fondamentale per l'amministrazione che intende lavorare negli ambiti del welfare, dei servizi, dell'istruzione

in una logica integrata che metta in campo sinergie tali che consentano di affrontare l'attuale situazione caratterizzata da una pesante crisi economico-sociale che sottrae risorse all'azione pubblica.

Per garantire il miglior utilizzo possibile delle risorse della comunità in un contesto cittadino dove i profili sociali si stanno ridefinendo e dove i bisogni delle

persone sono crescenti per complessità e articolazione (precarietà del lavoro, progressivo invecchiamento della popolazione, integrazione sociale sono solo

alcuni dei temi), diventano fondamentali l'integrazione delle politiche urbanistiche, abitative, della salute e dell'istruzione, la riprogettazione continua dei

servizi, l'investimento sulle capacità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.
Nell'ambito dell'attività ordinaria si segnalano:
la manutenzione e la pulizia del cimitero comunale oltre alla gestione del servizio di illuminazione votiva.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività di gestione della pesa pubblica .

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispongono l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

L'anticipazione di Tesoreria non è mai stata utilizzata.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

La gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria; in base a tale definizione rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.
La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

E – PROGRAMMA E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI- PROGETTI DEGLI INVESTIMENTI FUTURI

Programma e progetti di investimento

LAVORI IN CORSO ANNO 2019 E NON ANCORA CONCLUSI

- ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA PRESIDIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE “ALZONA”;

LAVORI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO

- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALI.
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE A SEGUITO DI DANNI ATMOSFERICI
- LAVORI DI PULIZIA DELLA ROGGIA DI MEZZO.
- LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI LOCALI AL PIANO TERRA AD USO SOGGIORNO, PALESTRA E DISIMPEGNO NONCHE’ AL PIANO PRIMO PER LA REALIZZAZIONE TISANERIA NELLA STRUTTURA PRESIDIO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE “ALZONA”;
- DELIMITAZIONE AREA CORTILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA;
- MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE MARMI DEI CASELLARI CIMITERIALI;
- RIFACIMENTO DEL TETTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO;
- NUOVA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO COMUNALE;
- LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO;
- PISTA CICLOPEDONALE,

- REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CORTILE DELLA CASA DI RIPOSO IN VIA VIGNAZZE (PER PARCHEGGIO VEICOLI DEI DIPENDENTI DELLA STRUTTURA).
- CASSETTA DELL'ACQUA (NEL PIAZZALE DEL NUOVO PARCHEGGIO)
- ADEGUAMENTO AREA MERCATALE

F – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Visti i commi 4, 5, 6 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 che, testualmente, recitano:

*4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono adottare** entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche*

Considerato che il Comune di Villanova Monferrato

- 8) non presenta necessità di riordino e ristrutturazione amministrativa stante l'efficienza del personale e delle strutture ad essi facenti capo,
- 9) il costo nullo della politica in quanto non sono presenti organi di staff né di consulenza politica,
- 10) gli affidamenti alle partecipate riguardano unicamente servizi indispensabili, la raccolta e lo smaltimento rifiuti;
- 11) non si ricorre a consulenze attraverso persone giuridiche,

non si è ravvisata la necessità di procedere alla redazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

H – Conclusioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della 15 Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo.

Villanova Monferrato, lì 16 MARZO 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Ornella Garbarino)

Il Rappresentante Legale
(Fabrizio Bremide)